

Proc. n. R.G. 51/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII,
depositato il 20.04.2024

da

[Redacted]

via [Redacted], con l'ausilio dell'O.C.C. Dott. Mario Lucio Lisi;

ricorrente

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

visti gli artt. 67 e ss. del CCII;

rilevato che:

- con decreto del 22.07.2025, depositato il 25.07.2025, è stata aperta la procedura volta alla omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [Redacted] con pronuncia, su istanza del ricorrente, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del medesimo nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 335/2021 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;
- con relazione del 26.09.2025 l'OCC ha riferito e documentato di aver provveduto in data 18.08.2025 alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione depositata in atti, e che nel termine di venti giorni erano pervenute osservazione da parte dei creditori Agenzia delle Entrate - Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia;

- l' [] ha evidenziato, tra l'altro, che la debitoria risulta composta da obbligazioni erariali per IVA, IRAP e ritenute alla fonte, in qualità di sostituto d'imposta, insorte nell'esercizio dell'attività d'impresa, invitando pertanto gli organi della procedura a valutare la compatibilità del piano di ristrutturazione del consumatore con la natura dei suddetti debiti, i quali appaiono estranei allo status di consumatore delineato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 14/2019;
- in data 14.10.2025, oltre il termine di venti giorni stabilito dall'art. 70 CCI, il creditore [] [] ha proposto osservazioni al piano; [] a affermato l'inammissibilità del piano di ristrutturazione proposto dal sig. [] per violazione della moratoria biennale prevista dall'art. 67, comma 4, CCII, atteso che la proposta prevede il soddisfacimento del credito ipotecario in un arco temporale quindicennale, in contrasto con il limite massimo di due anni dall'omologazione stabilito dalla norma; ha inoltre affermato che la proposta non prevede il soddisfacimento del creditore ipotecario nella misura minima consentita dalla legge ed infatti non assicura il pagamento dell'ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione del bene oggetto dell'ipoteca;

considerato che

- l'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, così come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza **per debiti contratti nella qualità di consumatore**”;
- la modifica della nozione di consumatore di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, così come attuata con il correttivo-ter, ridefinisce il perimetro soggettivo di accesso allo strumento ex art. 67 CCII; con tale correttivo, il legislatore ha precisato la nozione di consumatore chiarendo l'estraneità rispetto a tale nozione di situazioni in cui siano stati contratti debiti nell'esercizio di attività professionale o d'impresa;
- va peraltro osservato che anche il testo dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCI precedente alla modifica del 2024 era stato oggetto di autorevole interpretazione da parte della Prima Presidente della Corte di Cassazione, che in sede di declaratoria d'inammissibilità di rinvio pregiudiziale sollevato sul punto, ha affermato che la predetta disposizione, anche nel suo testo anteriore all'intervento del c.d. correttivo-bis, era suscettibile di interpretazione in senso conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle previgenti

disposizioni della L. 3/2012. In particolare si è ritenuto applicabile, anche dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, il principio di diritto per il quale <<la nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012>> (Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016). Con il medesimo provvedimento è stato escluso che tale impostazione determini una irragionevole penalizzazione del debitore che abbia svolto attività imprenditoriale e che tuttavia non possa accedere al concordato minore per effetto della cancellazione dal registro delle imprese. Si è infatti osservato che <<negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria>>.

ritenuto pertanto che, alla luce dell'attuale tenore letterale dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCI e dell'autorevole interpretazione sopra richiamata anche in relazione al testo previgente alle modifiche intervenute con il D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, non possa ritenersi che, nel caso di specie, il ricorrente rivesta la qualifica di consumatore necessaria per l'accesso allo strumento di regolazione prescelto ed infatti:

- dalle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la situazione debitoria del ricorrente inclusa nella proposta comprende obbligazioni tributarie riferibili all'attività economica dallo stesso esercitata attraverso le partite IVA n. attive sino al 31 dicembre 2020, consistenti in debiti per IVA, IRAP e ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta. Tali componenti non risultavano evidenziate dal debitore in sede di presentazione della proposta. Difatti, come risulta dalla relazione conclusiva dell'OCC, il ricorrente invitato a chiarimenti, ha confermato di essere stato titolare di attività

d'impresa nel periodo indicato, precisando di non ricordare se le cartelle di pagamento ricevute fossero state emesse con riferimento alla sua qualità di persona fisica o, invece, di titolare di partita IVA, né se fossero intervenuti atti interruttivi successivi alla notifica originaria. Alla luce delle osservazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate, l'OCC ha attestato nella sua relazione conclusiva che la debitoria del ricorrente presenta carattere "misto", comprendendo sia debiti contratti quale consumatore, in prevalenza riferibili al mutuo fondiario per euro 184.902,82, sia debiti riconducibili all'attività imprenditoriale; ritenuto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, la proposta sia inammissibile non potendo il ricorrente essere qualificato come "consumatore", in presenza di debiti derivanti dall'esercizio di attività di impresa; considerato, inoltre, quale ulteriore profilo d'inammissibilità della proposta, che quest'ultima prevede un trattamento del credito ipotecario non conforme al disposto dell'art. 67 CCI ed infatti

- sotto un primo profilo, va considerato il principio di diritto (affermato nella vigenza della L. 3/2012 ma applicabile anche in seguito all'entrata in vigore del Codice della Crisi per identità di *ratio* e continuità della fattispecie) per il quale <<in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9549 del 11/04/2025 (Rv. 674465 - 01)); nel caso di specie, è stato del tutto pretermesso il soddisfacimento dell'ipotecario nella parte residua del credito, eccedente rispetto alla capienza del bene su cui grava l'ipoteca;
- sotto un secondo profilo, è previsto nella proposta il pagamento in favore dell'ipotecario della somma di Euro 70.000,00, significativamente inferiore al valore di stima dell'immobile quantificato in Euro 89.550,00 nella relazione di stima predisposta in sede di procedura esecutiva individuale; non vengono neppure indicate (se non con un generico riferimento alla "presenza di irregolarità amministrative") le ragioni per le quali il valore di realizzo nell'alternativa liquidatoria dovrebbe discostarsi da tale valore né viene precisata la misura presumibile di tale scostamento; tale imprecisione determina una inammissibile genericità dell'attestazione dell'OCC ex art. 67 comma 4 CCI;

ritenuto pertanto che la proposta sia inammissibile;

p q m

- dichiara inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
 e rigetta il ricorso;

- dichiara la inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 22.07.2025, depositato il 25.07.2025.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Foggia nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, 4/3/2026.

Il Giudice designato
dott. Enrico Legnini